AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA O LAVANDERIA SELF SERVICE (a gettoni). L.R. 22 aprile 2002 n. 12 art. 40 bis.

modello da presentare in duplice originale

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐
nat__ a _____ il _____
cittadinanza _____, codice fiscale _____
residente a _____, prov. _____,CAP _____
in via _____ n. _____;

nella sua qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale;
☐ legale rappresentante della società _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;
☐ **imprese artigiana**
☐ **imprese non artigiana**

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____
e-mail _____ P.E.C. _____
altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____
via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

iscritto al registro Imprese (se già iscritto) della CCIAA di _____

ai sensi della L.R. 12/2002, della L. 84/2006, della L. 241/1990 e del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., presenta

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

- ❑ di nuova apertura;
- ❑ di reintestazione;
- ❑ di trasferimento:
  - ❑ della proprietà;
  - ❑ della gestione (affitto d'azienda, comodato o altro), con validità fino al _____ (data contrattuale di cessazione)
    - ❑ con proroga tacita;
    - ❑ con scadenza inderogabile;

dell'esercizio dell'attività

- ❑ tintolavanderia;
- ❑ lavanderia self service (a gettoni);

a carattere:

- ❑ permanente (tutto l'anno);
- ❑ stagionale (da un minimo di 60 a un massimo di 240 gg.) dal_____al_____;
- ❑ temporaneo (non superiore a 59 giorni) dal_____al_____;

nei locali ubicati in via _____ n. _____,

all'insegna _____,

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- di subentrare a _____,
  giusta autorizzazione / DIA / SCIA prot. n. _____ del _____;
  in seguito ad atto _____;
  - ❑ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
  - ❑ in caso di società la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/98, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione dell'allegato B):
    - ❖ nelle S.N.C. da tutti i soci;
    - ❖ nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
    - ❖ nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione.
- di svolgere l'attività - <u>in alternativa</u>:
  - ❑ in forma **<u>artigiana</u>** iscritta all'A.I.A. n. _____ del _____;
  - ❑ in forma **<u>non artigiana</u>** iscritta al registro delle imprese n. _____ del _____;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 40 ter comma 4 della L.R. 12/2002 "Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.";
- di avere la piena disponibilità dei locali indicati, di proprietà di _____ _____ e individuati catastalmente al F._____ Mapp._____ Sub._____, come da agibilità n°_____ del_____,
- che la superficie totale del locale è di mq _____ e la superficie destinata all'attività sopra indicata è di **mq. _____**,
- che i locali sono in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle relative normative e regolamenti comunali per esercitare l'attività sopra indicata;
- di esercitare l'attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche, di destinazione d'uso e di sicurezza degli impianti;
- di rispettare le norme in materia di prevenzione incendi, e che i locali:
  - ❑ **sono** soggetti alle norme relative alla prevenzione incendi e **sono dotati** di:
    - ❑ Certificato di prevenzione incendi n _____ del _____ con validità dal _____ al _____;
    - ❑ Denuncia di inizio attività – ricevuta di presentazione presso il Comando VVF di Udine pratica VVF n. _____ del _____;
  - ❑ **non** sono soggetti alle norme relative alla prevenzione incendi.

<u>SOLO PER LA TINTOLAVANDERIA</u>:

- di essere in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - ❑ frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno nell'anno _____ presso :

- nome e sede dell'istituto: _____
_____;

- ☐ attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale nell'anno _____ presso (indicare il nome e la sede dell'istituto di formazione riconosciuto) _____
_____,

  integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore dal _____ al _____, presso l'impresa _____

  con sede a _____

  c.f. _____ (effettuato nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato);

- ☐ diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività:
  -titolo _____, conseguito nell'anno _____;

  -nome e sede istituto _____;

- ☐ periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  - ☐ un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva dal _____ al _____ presso l'impresa _____

    con sede a _____

    c.f. _____;
  - ☐ due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare dal _____ al _____ presso l'impresa _____

    _____ con sede a _____

    _____

    c.f. _____;
  - ☐ tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata, dal _____ al _____ presso

    l'impresa _____

    con sede a _____

    c.f. _____;

- ☐ **<u>se impresa artigiana</u>** di designare **<u>responsabile tecnico</u>**, in possesso di apposita idoneità professionale ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L. 84/2003 (da compilare solo nel caso in cui sia persona diversa dal richiedente), come risulta da dichiarazione di cui all'allegato A)

  cognome e nome _____;

- ☐ **<u>se impresa non artigiana</u>** di designare **<u>responsabile tecnico esterno</u>**, in possesso di apposita idoneità professionale ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L. 84/2003, come risulta da dichiarazione di cui all'allegato A)

  cognome e nome _____;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di presenza stabile nell'attività, del soggetto in possesso della qualificazione professionale;

Allega alla presente:

- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- ❑ copia certificato notarile;
- ❑ copia dell'atto di acquisto/affitto d'azienda registrato;
- ❑ copia atto costitutivo/statuto, con estremi di registrazione (se società);
- ❑ n. ____ allegato A) dichiarazione requisiti professionali e morali;
- ❑ n. ____ allegato B) dichiarazione requisiti morali;
- ❑ consenso scritto del titolare del parere favorevole, rilasciato dall'A.R.P.A. F.V.G.;
- ❑ planimetria dei locali dove s'intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100 con **l'indicazione della destinazione d'uso** e **della superficie di ciascun locale, datata e firmata**;
- ❑ altro _____.

data — firma

lì _____ — _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B**.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:

- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____

Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

Si ricorda l'obbligo di:

- procedere alla presentazione della denuncia ai fini dell'iscrizione alla tassa smaltimento rifiuti (art. 70 del D.Lgs. 507/93). Per qualsiasi informazione o chiarimento su tale adempimento, l'ufficio tributi resta a disposizione (tel. 0431/409184 – 409129).

Riferimenti normativi:

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 76. - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L.R. 12/2002:

Art. 40 bis (Definizione dell'attività e idoneità professionale)

1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

2-bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 84/2006, nonché la composizione della commissione d'esame.
4. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40 ter (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:

a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tinto lavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.

L.R. 7/2011:
Art. 79 (Disposizioni transitorie e finali) commi 16, 17, 18 e 19:
16. I regolamenti comunali di cui all' articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002 , come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.
17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività.
18. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro tre anni dalla medesima data, a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002 , come inserito dall'articolo 44, e ad adeguarsi alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all' articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002 , come inserito dall'articolo 44. Entro il medesimo termine comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell' articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile tecnico. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.

L. 84/2006:
Art. 2. Definizione dell'attività e idoneità professionale. Comma 2, 3, 4, 5 e 6
2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (2);
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (3).
5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
(2) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
(3) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.